



CITTÀ DI CASSANO D'ADDA
(Città metropolitana di Milano)

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 17 ottobre 2017
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 12 maggio 2022
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 31 maggio 2022

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Principi fondamentali e finalità
- Art. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 4 - Organi di governo
- Art. 5 - Potestà regolamentare
- Art. 6 - Consiglio comunale
- Art. 7 - Competenze del Consiglio comunale
- Art. 8 - Consiglieri comunali
- Art. 9 - Presidente del Consiglio comunale
- Art. 10 - Competenze del Presidente del Consiglio comunale
- Art. 11 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 12 - Commissioni di controllo e di indagine
- Art. 13 - Commissioni speciali
- Art. 14 - Conferenza dei capigruppo consiliari
- Art. 15 - Decadenza
- Art. 16 - Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 17 - Adunanze consiliari
- Art. 18 - Linee programmatiche
- Art. 19 - Poteri di iniziativa
- Art. 20 - Sindaco
- Art. 21 - Vice Sindaco
- Art. 22 - Giunta comunale
- Art. 23 - Attribuzioni della Giunta comunale
- Art. 24 - Funzionamento della Giunta
- Art. 25 - Mozione di sfiducia
- Art. 26 - Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 27 - Commissione per le pari opportunità

TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

- Art. 28 - Gestione in economia
- Art. 29 - Aziende speciali
- Art. 30 - Istituzioni
- Art. 31 - Società
- Art. 32 - Convenzioni
- Art. 33 - Consorzi
- Art. 34 - Accordi di programma
- Art. 35 - Modalità costitutive
- Art. 36 - Altre forme di collaborazione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 37 - Principi generali
- Art. 38 - Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa
- Art. 39 - Funzioni dei Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa.....
- Art. 40 - Incarichi di responsabili, dirigenziali e di alta specializzazione

STATUTO COMUNALE

- Art. 41 - Incarichi e collaborazioni esterne.....
- Art. 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno.....
- Art. 43 - Comitato di Direzione.....
- Art. 44 - Segretario comunale.....
- Art. 45 - Vicesegretario.....

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 46 - Titolari dei diritti.....
- Art. 47 - Libere forme associative.....
- Art. 48 - Partecipazione popolare.....
- Art. 49 - Consultazione della popolazione.....
- Art. 50 - Osservatorio sulla città.....
- Art. 51 - Referendum.....
- Art. 52 - Diritto di informazione.....

TITOLO VI - DECENTRAMENTO.....

- Art. 53 - Articolazione del territorio.....

TITOLO VII - FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

- Art. 54 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune.....
- Art. 55 - Ordinamento contabile del Comune.....
- Art. 56 - Programmazione di bilancio.....
- Art. 57 - Rendiconto della gestione.....
- Art. 58 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione.....
- Art. 59 - Controllo di gestione.....
- Art. 60 - Patrimonio.....
- Art. 61 - Organo di revisione.....
- Art. 62 - Attività dell'organo di revisione.....
- Art. 63 - Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.....

TITOLO VIII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- Art. 64 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi.....
- Art. 65 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi.....
- Art. 66 - Ordine di trattazione delle richieste di atti.....
- Art. 67 - Istruttoria pubblica.....
- Art. 68 - Tutela della riservatezza.....
- Art. 69 - Difensore civico territoriale.....

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 70 - Revisione dello Statuto.....
- Art. 71 - Adozione dei regolamenti.....
- Art. 72 - Disciplina transitoria e finale.....
- Art. 73 - Entrata in vigore.....

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il Comune

1. Il **Comune** di **Cassano d'Adda**, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità. La sede comunale è il Palazzo Comunale. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
2. Il **Comune** e tutta la comunità si riconoscono nell'identità storica e geografica della città, per secoli baluardo tra due Stati.
Riconoscono le virtù culturali e il pregio artistico e architettonico integrato nel paesaggio fluviale e nel sistema di acque che contraddistingue il territorio.
La comunità si articola nei tre nuclei di **Cassano d'Adda, Groppello d'Adda, Cascine San Pietro**.
3. Il **gonfalone** e lo **stemma** del **Comune** sono quelli storici, con la seguente blasonatura:
STEMMA: descrizione come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Consulta Araldica del 6/6/1935: *“D'argento, a tre casette di rosso, murate di nero, due una. Capo del Littorio: di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro circondato da due rami di quercia e d'alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune.”*;
GONFALONE: descrizione come da Decreto del Presidente della Repubblica del 08/04/1977: *“drappo rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Cassano d'Adda. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”*.
A seguito della concessione al Comune di Cassano d'Adda del titolo di Città, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 08/04/2009, l'iscrizione centrata in argento *“Comune di Cassano d'Adda”* è stata successivamente sostituita dall'iscrizione centrata in argento *“Città di Cassano d'Adda”*.
Il **gonfalone** deve essere sempre accompagnato dalla bandiera nazionale.
Le modalità di utilizzo, collocazione e riproduzione dello stemma e del gonfalone comunali sono disciplinate dal regolamento.
4. La Festa del Paese ricorre il lunedì successivo alla prima domenica del mese di ottobre.

Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, e di cooperazione con la Città metropolitana, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
4. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella

STATUTO COMUNALE

Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.

5. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
6. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - a) proteggere e valorizzare il patrimonio storico, edilizio, artistico e culturale;
 - b) proteggere e valorizzare il territorio comunale con il suo caratteristico ambiente naturale e il suo paesaggio garantendone uno sviluppo ecologicamente sostenibile e valorizzando le vie d'acqua che ne sono tratto un distintivo;
 - c) offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel Comune;
 - d) perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo e frazioni, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - e) rendere la città fruibile da tutte le persone con le loro differenti abilità e promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone con differenti abilità motorie, cognitive o sensoriali o in disagio fisico e sociale, anche disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito ed agevolando l'abbattimento di ogni forma di barriera culturale e architettonica;
 - f) rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi del pluralismo e della pari dignità;
 - g) promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di recupero e valorizzazione delle tradizioni locali, nonché le nuove propensioni del settore terziario, l'agricoltura e l'insediamento industriale diversificato;
 - h) collaborare con le associazioni locali di promozione turistica per la valorizzazione del territorio e l'organizzazione di iniziative in ambito culturale, artistico, ambientale, enogastronomico e simili;
 - i) promuovere l'innovazione quale motore dello sviluppo economico e sociale, recepirla positivamente sia favorendo i soggetti che la fanno, sia utilizzando tecnologie e processi innovativi al fine di offrire un miglior servizio ai cittadini;
 - j) promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - k) riconoscere la funzione sociale della cooperazione, nonché i valori di innovazione e di solidarietà;
 - l) sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale;
 - m) promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
 - n) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
 - o) partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare

alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture;

- p) promuovere la crescita individuale e collettiva di ogni cittadino per costruire competenze civico/culturale, che permettano ad ognuno di assumere un ruolo attivo all'interno della collettività;
- q) rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative;
- r) attuare politiche educative di sostegno alla legalità ed al contrasto ad ogni forma di criminalità, nonché di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Articolo 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 4 – Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.

Articolo 5 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale.
4. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi sono approvati dalla Giunta comunale.
5. I Regolamenti comunali sono soggetti ad una sola pubblicazione all'Albo pretorio online per quindici giorni consecutivi, unitamente alla deliberazione del competente organo comunale che li approva e della quale formano parte integrante e sostanziale.
6. I Regolamenti comunali entrano in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che li approva.

Articolo 6 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali, di volontariato e altre realtà del territorio pubbliche o private.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il Consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio comunale

1. Le materie di competenza del Consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il Comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. Quando il Consiglio comunale è chiamato, dalla legge o dall'atto costitutivo di organismi di controllo o enti strumentali dell'Amministrazione comunale, a nominare o designare più di un proprio rappresentante in seno agli stessi, deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.

Articolo 8 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevedono la legge ed il relativo Regolamento comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Art. 9 - Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nel suo seno in prima istanza dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nessun Consigliere consegue il suddetto quorum, il Consiglio procederà nella stessa seduta a una seconda votazione e risulterà eletto Presidente chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di esito negativo di questo secondo esperimento si procederà, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri più votati. Risulterà eletto Presidente il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Consigliere più anziano di età. Il Presidente del Consiglio entra in carica all'atto della nomina.
2. La carica del Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo e/o di Presidente di Commissione consiliare.
3. Con le medesime modalità previste al comma 2 viene eletto un Vice Presidente del Consiglio comunale il quale interviene in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio.

Art.10 - Competenze del Presidente del Consiglio comunale

1. Al Presidente del Consiglio competono le attività di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori consiliari. A questo scopo il Presidente del Consiglio provvede a:
 - a) comunicare al Sindaco la volontà di convocare il Consiglio comunale sulla base delle proposte di deliberazione formate e pronte agli atti;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio comunale fissandone il relativo ordine del giorno nel quale prioritariamente verranno inserite le questioni proposte dal Sindaco;
 - c) riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore ai venti giorni, quando richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate;
 - d) dirigere i lavori consiliari secondo il relativo Regolamento e convocare presiedendola, la conferenza dei Capigruppo.
2. Qualora il Presidente, nonostante la richiesta da parte di un quinto dei Consiglieri o del Sindaco non dovesse entro il termine di venti giorni provvedere alla convocazione del Consiglio, questo, previa diffida, verrà convocato dal Prefetto.

Articolo 11 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori tematici, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal Comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza dei gruppi di maggioranza, da un lato, e dei gruppi di minoranza, dall'altro.
4. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Lo stesso Regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal Regolamento.
7. I termini entro i quali le Commissioni concludono l'esame delle proposte sono stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in relazione alla diversa tipologia di seduta del Consiglio o a specifici argomenti; si prescinde dal preventivo esame della competente commissione consiliare permanente nel caso di convocazioni in via d'urgenza.
8. Decorsi i termini previsti dal comma 7 da parte delle Commissioni, l'argomento è comunque iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
9. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori, a titolo di collaborazione gratuita, senza oneri di alcun genere e di qualsiasi natura a carico dell'Ente e con il consenso espresso dei soggetti interessati, persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
10. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

11. Il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale è integrato con la menzione, nella premessa dell'atto deliberativo stesso, degli estremi (numero d'ordine, data, oggetto) del verbale o della relazione della commissione consiliare permanente relativi alla proposta di deliberazione oggetto dell'avvenuto esame da parte di quest'ultima. Una copia del verbale o della relazione della commissione consiliare permanente relativa all'argomento iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale deve essere depositata presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento.

Articolo 12 - Commissioni di indagine, di inchiesta e di garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il Sindaco, commissioni temporanee per fini di indagine, di inchiesta e di garanzia sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza dei gruppi di maggioranza, da un lato, e dei gruppi di minoranza, dall'altro.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ad uno dei gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 13 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee speciali per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il Consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3. Il Consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 14 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari ed il Presidente del Consiglio comunale costituiscono un organismo denominato "**Conferenza dei capigruppo**", organo consultivo del Presidente del Consiglio stesso.
3. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Articolo 15 – Decadenza

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Presidente del Consiglio.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il Consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Presidente del Consiglio almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un Consigliere, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta di prima convocazione effettuata dal Presidente del Consiglio comunale con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da trasmettere informaticamente o mediante recapito materiale, ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni liberi prima della seduta per le adunanze ordinarie e almeno 3 giorni prima per le adunanze straordinarie. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta di seconda convocazione quando una precedente seduta di prima convocazione non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero quando dichiarata regolarmente aperta non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
2. Per gli argomenti urgenti, debitamente motivati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni Consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale avviene:
 - almeno **5 giorni** precedenti la data della convocazione in seduta ordinaria;
 - almeno **3 giorni** precedenti la data della convocazione in seduta straordinaria;
 - almeno **24 ore** prima la data della convocazione d'urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Articolo 17 - Adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio comunale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal Consigliere anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri e alla elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale. Dopodiché il Sindaco comunica la composizione della Giunta comunale.
7. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Comunale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

Articolo 18 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 19 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte

alla votazione del Consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 20 – Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al Segretario Generale e ai Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
 - c) può delegare al Segretario Generale e ai Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa del Comune il compimento di singoli atti;
 - d) indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - e) adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa;
 - f) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 21 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un vice Sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Articolo 22 - Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo consentito dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.

3. Possono essere nominati Assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori.

Articolo 23 - Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
3. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

Articolo 24 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e cura la redazione dei relativi processi verbali delle deliberazioni adottate nelle rispettive sedute.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori o del Segretario Generale e dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della Giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Generale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio online.

Articolo 25 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate, per iscritto, personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Articolo 27 - Commissione per le pari opportunità

1. Per l'attuazione dei principi di eguaglianza stabilito dall'art. 3 e di pari opportunità stabilito dall'art. 51 della Costituzione, è istituita la Commissione comunale per le pari opportunità, con il compito di predisporre programmi e proposte per promuovere le azioni necessarie al fine di garantire la parità e le pari opportunità tra le persone, rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini, promuovere una cultura di pari opportunità a partire dalla famiglia e dalla scuola, valorizzare le differenze di genere ed affermare i principi dell'integrazione nelle politiche amministrative e lavorative, nonché eliminare ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua.
2. La Commissione è composta da n. 5 consiglieri comunali (tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza). Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di partecipazione ai lavori della Commissione da parte di rappresentanti di associazioni e organismi afferenti il tema delle pari opportunità.
3. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.
Le modalità ed i requisiti per la nomina dei componenti e del Presidente nonché il funzionamento della Commissione sono disciplinate dal Regolamento.
4. La Commissione ha poteri consultivi e propositivi, per la Giunta ed il Consiglio Comunale, ma non ha potere deliberante. La Commissione formula al Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare, ed alla Giunta proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con le tematiche delle pari opportunità e della non discriminazione. La Giunta comunale può, a propria volta, consultare preventivamente la Commissione sugli atti che riguardano anche indirettamente le tematiche delle pari opportunità e della non discriminazione.
5. La Commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio e al termine redige per il Consiglio Comunale una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Titolo III
SERVIZI COMUNALI

Articolo 28 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

Articolo 29 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3. Al Direttore è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'Azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con il Comune e con l'Azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
6. L'ordinamento dell'Azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 30 – Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le Aziende speciali.
4. Il Direttore è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a procedura selettiva.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 31 – Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 32 – Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di Comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio comunale.

Articolo 33 – Consorzi

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

Articolo 34 - Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Città Metropolitana, la Regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 35 - Modalità costitutive

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 36 - Altre forme di collaborazione

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (*esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*) del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 37 - Principi generali

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Generale, al Direttore generale, se nominato, e ai Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 38 - Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa

1. Al Segretario Generale, in caso di attribuzione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.d), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed ai Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del Settore di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con decreto del Sindaco.
3. I responsabili dei settori titolari di posizione organizzativa provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco della Giunta comunale.

Articolo 39 - Funzioni dei Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa

1. I Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa (Responsabili degli uffici e dei servizi) esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal decreto di nomina del Sindaco e/o da altre disposizioni regolamentari e normative.
3. I Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa (Responsabili degli uffici e dei servizi) non possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio Settore.

Articolo 40 - Incarichi di responsabili, dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa (Responsabili dei servizi o degli uffici), di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti previsti ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, da una *indennità ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Articolo 41 - Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvo i casi stabiliti dalla legge in cui è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria.
2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il Comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione universitaria e dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli incarichi di componente degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
5. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
6. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di

collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al Regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Articolo 43 - Comitato di direzione

1. È istituito il Comitato di Direzione. Esso opera sotto la presidenza del Segretario Generale.
2. In caso di sua mancanza o impedimento assume la presidenza del Comitato di Direzione il Vicesegretario.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla Giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione del Comitato vengono resi edotti il Sindaco e la Giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Articolo 44 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il Consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio di Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge e, in particolare, dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti del Comune o conferitagli dal Sindaco.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione dell'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ed eventuali successive modifiche o integrazioni, restano in capo al Segretario comunale tutti i compiti, le funzioni e gli incarichi ad esso attribuiti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco. In sede di prima applicazione delle

emanande disposizioni legislative il Segretario comunale titolare dell'Ufficio assumerà le nuove funzioni di Dirigente dell'Ente Locale di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), n. 4, della predetta legge n. 124/2015.

Articolo 45 - Vicesegretario

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D (o dirigenziale, se prevista), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 46 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel Comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 47 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire Consulte tematiche, composte da gruppi, associazioni o cittadini con specifiche competenze in materia, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale e generale. Le modalità di istituzione, nomina, composizione e funzionamento di tali Consulte saranno disciplinate dal regolamento.
4. Le Consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito Regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

Articolo 48 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui ai precedenti articoli 46 e 47 possono proporre agli organi del Comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale oppure da almeno cinque associazioni iscritte all'albo delle libere forme associative. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.
2. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto nel triennio successivo.
3. I soggetti di cui ai precedenti articoli 46 e 47 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di cinquecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 1.

4. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma 1 e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo.
5. Le proposte di cui al precedente comma 3 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
6. I medesimi soggetti di cui agli articoli 46 e 47 possono presentare istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di esclusiva competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
7. Le istanze vanno sottoposte all'esame del Responsabile del Settore competente, che deve compierne l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Il competente organo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.
8. Annualmente il Sindaco rendiconta al Consiglio comunale il numero di petizioni, progetti e istanze pervenuti agli uffici, nonché tempi e modi di evasione degli stessi.

Articolo 49 - Consultazione della popolazione

1. Il Comune può consultare la popolazione, intera o in parte, residente sull'intero territorio comunale o nelle singole frazioni, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio comunale.
3. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 50 - Osservatorio sulla città

1. Il Sindaco convoca l'Osservatorio sulla città quale strumento per raccogliere informazioni, elaborare ed interpretare dati sulla domanda sociale (bisogni, aspettative comportamenti, ecc.).
2. L'Osservatorio è uno strumento utile per orientare e confermare scelte di politica locale e per costruire una rete tra gli attori locali che operano nel territorio.
3. All'Osservatorio sono invitati permanenti le organizzazioni pubbliche (scuole, forze dell'ordine etc.) e private (associazioni varie, associazioni di categoria, comunità di culto, scuole, sindacati, etc.) che operano nel Comune di Cassano d'Adda e che sono individuati dal regolamento.
4. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno ed elabora un documento da presentare annualmente al Consiglio comunale.
5. Le modalità di istituzione, composizione, nomina e funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 51 – Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al Sindaco previa delibera del Consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cinquecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un Comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale, lo Statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il Bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano di governo del territorio, piani territoriali ed urbanistici e relativi piani e strumenti attuativi.
4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
5. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il Consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un Comitato dei Garanti composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Responsabile del Servizio Elettorale, e da tre componenti scelti tra cittadini in possesso dei requisiti, come da apposito Regolamento per la disciplina del referendum comunale o Regolamento sulla partecipazione popolare. Le funzioni di segretario del Comitato dei Garanti sono affidate ad un dipendente comunale assegnato al Servizio Elettorale, nominato dal Segretario Comunale.
6. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
8. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 52 - Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del Comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità.

Titolo VI

DECENTRAMENTO

Articolo 53 - Articolazione del territorio

1. Il territorio del Comune di Cassano d'Adda comprende le frazioni di Cascine San Pietro e Gropello.
2. In ogni frazione è costituito il Comitato di Frazione, composto dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo costituito da cinque membri e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno anche un Vicepresidente ed un segretario.
3. Il Comitato di Frazione ha durata di anni tre.
4. L'elezione dei Consigli direttivi dei Comitati di frazione è effettuata con modalità organizzative definite in specifico dal vigente Regolamento dei Comitati di Frazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 febbraio 2012, e sue successive modifiche e/o integrazioni.
5. I Comitati di Frazioni sono organismi rappresentativi, consultivi e di coordinamento non hanno potere di gestione e autonomia finanziaria.
6. La Giunta ed il Consiglio Comunale possono sentire i competenti Organi rappresentativi dei Comitati di Frazione ogni volta che ritengano necessario disporre di un parere su atti e per materie di rispettiva competenza.
7. I Consigli direttivi dei Comitati di frazione devono fornire una relazione annuale della loro attività al Consiglio comunale.

Titolo VII
FINANZA, CONTABILITÀ
E
CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 54 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 55 - Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal Regolamento comunale di contabilità.

Articolo 56 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

Articolo 57 – Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale di contabilità.

Articolo 58 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il Piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi

politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al Regolamento comunale di contabilità.

Articolo 59 - Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal Regolamento comunale di contabilità.

Articolo 60 – Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati primariamente alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente ed anche al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal relativo Regolamento comunale.

Articolo 61 - Organo di revisione

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il Comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del Comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.

6. Il Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 62 - Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al Consiglio comunale.
3. I revisori, possono ottenere dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Generale e dai Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere dell'organo di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione può essere invitato ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Articolo 63 - Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione finanziario e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

STATUTO COMUNALE

6. Un volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'accaduto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Titolo VIII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DIRITTO D'ACCESSO
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 64 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento comunale.

Il Regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli Organi, dal Segretario comunale e dai Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, ove essi non siano esclusi o differiti.

Articolo 65 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il Regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Articolo 66 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 67 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti

normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Articolo 68 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 69 - Difensore civico territoriale

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, il Comune attribuisce, previa convenzione con la Città Metropolitana, lo svolgimento delle predette funzioni al difensore civico territoriale.
2. Il difensore civico territoriale interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
3. A tale scopo egli può invitare il Responsabile del Settore titolare di posizione organizzativa interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
4. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
5. Segnala al Responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
6. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 70 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Articolo 71 - Adozione dei regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti richiamati nel presente Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

Articolo 72 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello Statuto medesimo.
2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il Sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.

Articolo 73 – Entrata in vigore

1. Dopo la sua approvazione, lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.